

A, facente parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato B della DGR n. 1041 del 12 luglio 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTO l'articolo 16 della L.R. 50/93;

VISTA la DGR n. 1041 del 12 luglio 2011 con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2011/2012;

RICHIAMATE la nota della Provincia di Venezia prot n. 32377/2011 del 13 maggio 2011 e la nota della Provincia di Vicenza prot. n. 51161 del 19 luglio 2011;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato B alla DGR n. 1041 del 12 luglio 2011, concernente il calendario venatorio regionale valido per la stagione 2011/2012, con l'**Allegato A** facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la trasmissione alle Amministrazioni provinciali ed al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato di copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. l'Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2011/2012

1. Preapertura

Nelle giornate 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Merlo (*Turdus merula*)
- 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) Gazza (*Pica pica*)
- 5) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Nelle giornate 3 e 4 settembre 2011 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Colombaccio (*Columba palumbus*).

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 4, 5, 11 e 12, nell'arco temporale che va dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino), esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) Specie cacciabile dal 18 settembre 2011 al 31 ottobre 2011:
 - 1) Combattente (*Philomachus pugnax*)
- b) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Allodola (*Alauda arvensis*)
 - 4) Quaglia (*Coturnix coturnix*)
- c) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 24 dicembre 2011:
 - 1) Tortora (*Streptopelia turtur*)
 - 2) Merlo (*Turdus merula*)
- d) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 19 gennaio 2012:
 - 1) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)
 - 2) Cesena (*Turdus pilaris*)
 - 3) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
 - 4) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

- e) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 14 gennaio 2012:
- 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)
 - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- f) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012:
- 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Folaga (*Fulica atra*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
 - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
 - 7) Canapiglia (*Anas strepera*)
 - 8) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - 9) Fischione (*Anas penelope*)
 - 10) Codone (*Anas acuta*)
 - 11) Marzaiola (*Anas querquedula*)
 - 12) Moretta (*Aythya fuligula*)
 - 13) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - 14) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
 - 15) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
 - 16) Volpe (*Vulpes vulpes*)
- g) Specie cacciabile dal 1° ottobre 2011 al 30 gennaio 2012:
- 1) Colombaccio (*Columba palumbus*)
- h) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 30 novembre 2011:
- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
 - 2) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- i) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre 2011, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
- 1) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
 - 2) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
 - 3) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
 - 4) Coturnice (*Alectoris graeca*)
- j) Specie cacciabili, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 5., dal 1° ottobre al 30 novembre 2011 nella Zona faunistica delle Alpi:
- 1) Daino (*Dama Dama*)
 - 2) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)
 - 3) Capriolo (*Capreolus capreolus*)
 - 4) Cervo (*Cervus elaphus*)
 - 5) Muflone (*Ovis musimon*)

3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello provinciale

Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti disposizioni a livello provinciale:

PROVINCIA	A.T.C.	Disposizioni a livello provinciale
Padova	ATC 3, ATC 4	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica.
	ATC 1, ATC 2, ATC 5	Giornate settimanali ammesse: dal 18/9 al 16/10: mercoledì, sabato e domenica; dal 17/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Rovigo	Tutti gli ATC	La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di prelievo è disposta l'elevazione a 8 capi del carniere massimo stagionale alla lepre, fermo restando il limite giornaliero di 1 capo. L'orario di chiusura della giornata venatoria dal 18.09.2011 al 2.10.2011 per la caccia alla lepre è fissato alle ore 13.00.
Treviso	Tutti gli ATC	Giornate settimanali ammesse: mercoledì e domenica.
Venezia	ATC 1, ATC 2	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica. Limitatamente al solo ATC 1, nel periodo compreso tra il 18.09.2011 e il 09.10.2011 il termine della giornata venatoria è fissato alle ore 14.00.
	ATC 4	Giornate settimanali ammesse nel periodo compreso tra il 18.09.2011 e il 09.10.2011: mercoledì, sabato e domenica.

4. Posticipo del prelievo

Nelle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Colombaccio (*Columba palumbus*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).

5. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (*Dama Dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Muflone (*Ovis musimon*) è autorizzata e regolamentata dalle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi nei termini già definiti con Delibera di Giunta regionale n. 380 del 29.03.2011. La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010.

6. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti 1 e 3 ed al successivo punto 14, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

7. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3 e 5, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine	
Agosto	2011	dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
		dal 17 al 31	5.30 ora legale	21.00
Settembre	2011	dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30
		dal 17 al 29	6.00 ora legale	19.15
Ottobre	2011	dal 1° al 15	6.15 ora legale	18.45
		dal 16 al 29	6.30 ora legale	18.15
		dal 30 al 31	5.45 ora solare	17.00
Novembre	2011	dal 2 al 14	6.00 ora solare	16.45
		dal 16 al 30	6.15 ora solare	16.30
Dicembre	2011	dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30
		dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2012	dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45
		dal 16 al 30	6.45 ora solare	17.00
Febbraio	2012	dal 1° al 9	6.45 ora solare	17.00

8. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 ed ai successivi punti 9, 10, 11 e 12, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
- selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali, per l'allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre.

9. Carniere in pre-apertura per le specie Merlo, Tortora e Colombaccio

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011) per la specie Merlo è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011) per la specie Tortora è pari a 10 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 3 e 4 settembre 2011) per la specie Colombaccio è pari a 10 capi.

10. Carniere per la specie Colombaccio per le giornate di febbraio

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile nelle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012 per la specie Colombaccio è pari a 10 capi.

11. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 8 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	: 10 capi giornalieri	100 capi stagionali
- Starna (<i>Perdix perdix</i>):	: 5 capi giornalieri	50 capi stagionali
- Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	: 3 capi giornalieri	15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 8 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 30 gennaio 2012.

12. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art.30, c. 1 della L.R. 50/93), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia (*Coturnix coturnix*), Fagiano (*Phasianus colchicus*), Lepre comune (*Lepus europaeus*), Starna (*Perdix perdix*) e Pernice rossa (*Alectoris rufa*). Il prelievo è consentito dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

13. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

14. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2011/2012 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

- a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. 1/2007 e successive modifiche;
- e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Anas ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI Settimane venatorie comprese tra l'1.1.12 ed il 29.1.12	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria che inizia il 30.1.12
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica	lunedì
Delta del Po	RO	mercoledì e sabato	lunedì
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	giovedì e domenica	lunedì
Laguna Nord di Venezia	VE	mercoledì e sabato	lunedì
Laguna di Caorle	VE	giovedì e domenica	lunedì

15. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93;
- b) l'utilizzo del piccione (*Columba livia*) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.